

ORDINE DEGLI ATTUARI

COMMISSIONE INTERCONSILIARE DANNI

***LINEE GUIDA
ATTUARIO INCARICATO
RAMO RCA***

GENNAIO 2015

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 4 |
| I. ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’AIRCA: VERIFICA DELLA TARIFFA. | 9 |
| 1.1. Richiesta dati | 9 |
| 1.2. Strumenti ed approcci operativi di verifica delle tariffe utilizzati dall’AIRCA all’uscita di una nuova edizione tariffaria per i vari settori. | 10 |
| 1.3. Predisposizione della relazione tecnica sull’attività svolta dall’AIRCA sulla tariffa per i vari settori | 13 |
| II. ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’AIRCA: VERIFICA DELLE RISERVE TECNICHE | 14 |
| 2.1. Attività operative di verifica dell’AIRCA alla chiusura del bilancio di esercizio annuale | 14 |
| 2.1.1. <i>Richiesta dati relativa all’attività dell’AIRCA alla chiusura del bilancio</i> | 14 |
| 2.1.2. <i>Verifica procedure e dati relativi all’attività dell’AIRCA alla chiusura del bilancio</i> | 16 |
| 2.1.3. <i>Verifica delle metodologie adottate dalla Compagnia</i> | 17 |
| 2.1.4. <i>Strumenti ed approcci operativi di verifica delle riserve tecniche utilizzati dall’AIRCA in occasione del bilancio annuale</i> | 17 |
| 2.1.4.1. <i>Riserva Premi</i> | 18 |
| 2.1.4.1.1. <i>Riserva per Frazioni di Premi</i> | 18 |
| 2.1.4.1.2. <i>Riserva per Rischi in Corso</i> | 18 |
| 2.1.4.2. <i>Riserva per sinistri avvenuti e denunciati</i> | 19 |
| 2.1.4.2.1. <i>Analisi dei principali indicatori di portafoglio</i> | 20 |
| 2.1.4.2.2. <i>Scelta della metodologia</i> | 20 |
| 2.1.4.2.3. <i>Problematiche derivanti dalla CARD</i> | 21 |
| 2.1.4.3. <i>Riserva per sinistri avvenuti e non ancora denunciati - IBNR</i> | 22 |
| 2.1.5. <i>Definizione dei limiti di tolleranza degli scostamenti rispetto ai calcoli della Compagnia ai fini di un giudizio di sufficienza delle riserve</i> | 22 |
| 2.1.6. <i>Predisposizione della relazione tecnica sull’attività svolta dall’AIRCA alla chiusura del bilancio annuale</i> | 22 |
| 2.1.7. <i>Schema di attestazione e rilascio del giudizio sulle riserve da parte dell’AIRCA</i> | 23 |
| 2.2. Attività operative di verifica dell’AIRCA alla chiusura della relazione semestrale | 23 |
| 2.2.1. <i>Richiesta dati relativa all’attività dell’AIRCA alla chiusura della relazione semestrale</i> | 23 |
| 2.2.2. <i>Strumenti ed approcci operativi di verifica delle riserve tecniche utilizzati dall’AIRCA in occasione della relazione semestrale</i> | 25 |
| 2.2.3. <i>Predisposizione della nota tecnica sull’attività svolta dall’AIRCA alla chiusura della relazione semestrale</i> | 26 |
| III. RAPPORTI CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI | 28 |
| 3.1. Risk management | 28 |
| 3.2. Compliance | 29 |

| | |
|---|----|
| 3.3. Internal Audit | 29 |
| 3.4. Società di Revisione ed Attuario incaricato dalla Società di Revisione. | 29 |

PREMESSA

Il presente documento definisce gli aspetti operativi relativi al ruolo e alle attività di competenza dell'Attuario Incaricato dall'Impresa di Assicurazioni esercente i rami di responsabilità civile veicoli e natanti (di seguito AIRCA) di cui all' art. 34 del D. Lgs. n. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni - e artt. 49, 50 e 51 del Regolamento ISVAP n. 16/2008, allegati n. 2 e n. 3 (Adempimenti dell'AIRCA dall'impresa che esercita rami responsabilità civile veicoli e natanti).

Il presente documento, pertanto, riporta linee guida cui l'AIRCA fa riferimento nello svolgimento delle specifiche funzioni professionali attribuitegli.

Con riferimento ai rami assicurativi 10 e 12, la funzione della figura professionale dell'AIRCA, ai sensi della normativa vigente, è preposta ad esaminare preventivamente le tariffe che l'impresa intende praticare sul territorio della Repubblica Italiana, anche in occasione di ogni loro successivo aggiornamento, e a verificare la correttezza dei procedimenti e dei metodi adottati dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano, relative ai rami di attività 10 e 12, che intende iscrivere nel passivo dello Stato Patrimoniale, nonché la corretta determinazione delle relative stime (al lordo della riassicurazione).

L'AIRCA, ai sensi della normativa vigente, collabora con la società di revisione, l'organo di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna della Compagnia di Assicurazione nonché ogni altro soggetto cui è attribuita una specifica funzione di controllo, nel rispetto dei differenti ruoli assegnati dalle norme, scambiandosi reciprocamente dati e informazioni rilevanti per l'espletamento del proprio compito.

L'AIRCA è nominato dalla Compagnia di Assicurazione entro quarantacinque giorni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami di responsabilità civile veicoli a motore e natanti limitatamente ai rischi per cui è previsto l'obbligo di assicurazione, dandone comunicazione all'IVASS entro i successivi quindici giorni.

Per poter essere nominato, l'AIRCA deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli art. 7 e art. 8 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, e non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del medesimo Decreto, elencati di seguito:

❖ **REQUISITI DI ONORABILITÀ:**

Non può essere nominato AIRCA colui che:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) versi in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
- d) sia stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato

preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

❖ **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ:**

L'AIRCA deve essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

- a) essere iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
- b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi cinque anni, dall'incarico di AIRCA ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice o dall'incarico di attuario revisore ai sensi dell'articolo 105 del Codice;
- c) essere dotato di “*comprovata esperienza attuariale*” nel settore cui l'incarico si riferisce.

La “*comprovata esperienza attuariale*” sussiste qualora l'AIRCA dimostri la ricorrenza di almeno una delle seguenti situazioni:

- a) avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attività professionale attuariale nel settore cui l'incarico si riferisce;
- b) avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attività di natura attuariale presso enti di diritto pubblico o società private.

❖ **REQUISITI DI INCOMPATIBILITÀ:**

L'AIRCA non deve trovarsi nei confronti della Compagnia di assicurazione che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

- a) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:

1) della Compagnia di Assicurazione o della sua controllante;

2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa di assicurazione o nella sua controllante più' del 20% dei diritti di voto;

- b) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di suoi familiari agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale della Compagnia di Assicurazione o della sua controllante;

c) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con l'impresa di assicurazione o con la sua società controllante, con esclusione del rapporto di lavoro dipendente;

d) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle sopra elencate, idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza dell'AIRCA. L'AIRCA non può assumere contemporaneamente l'incarico di attuario revisore della Compagnia di Assicurazione che conferisce l'incarico o di attuario revisore della sua controllante.

L'AIRCA non deve trovarsi, nei confronti dell'attuario revisore della Compagnia di Assicurazione o dell'attuario revisore della sua controllante, in alcuna delle seguenti situazioni:

- a) essere un familiare;

b) avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività attuariale sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

La cessazione dell'incarico dell'AIRCA ha luogo, oltre che per decesso e scadenza dell'incarico, in caso di dimissioni dall'incarico, di decadenza, di revoca dell'incarico da parte dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del DM n. 99 del 2008.

L'AIRCA, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale della Compagnia di Assicurazione prima che siano trascorsi tre anni.

Nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'AIRCA, ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D. Lgs. n. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni- deve dare immediata comunicazione all'IVASS, della perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e/o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilità (di cui all'art.3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008) che determinano la decadenza dall'incarico.

Per lo svolgimento in via continuativa dell'ufficio conferitogli, l'AIRCA deve avere libero accesso a tutte le informazioni aziendali ritenute necessarie allo svolgimento dell'incarico con particolare riferimento a quelle tecnico-attuariali, finanziarie e di controllo interno della Compagnia. A tal fine, l'AIRCA è tenuto a collaborare con gli organi preposti al controllo interno al fine di permettere la corretta rilevazione dei dati utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo. Qualora l'impresa di assicurazione non adempia all'obbligo di cui al punto precedente, in ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 6 comma 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, l'AIRCA, previo avviso scritto all'impresa di assicurazione di ottemperare tempestivamente, comunica immediatamente all'IVASS, all'organo di controllo, al responsabile della revisione interna delle imprese di assicurazione e ad ogni altro soggetto a cui è attribuita una specifica funzione di controllo, gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti.

L'AIRCA deve altresì essere messo a conoscenza di tutte le iniziative promosse dalla Compagnia di Assicurazione in materia di nuovi prodotti, sistemi di vendita e di liquidazione, costi commerciali, spese generali, operazioni di tipo straordinario o altre operazioni qualora siano di interesse per la sua funzione.

La conoscenza della realtà aziendale è indispensabile per l'AIRCA per individuare gli strumenti più idonei allo svolgimento della propria attività.

L'AIRCA risulta essere a tutti gli effetti un professionista ("esperto") in possesso di specifiche conoscenze, preparazione e comprovata esperienza pregressa nel settore attuariale, in grado eventualmente di supportare i processi e le attività delle diverse unità operative dell'azienda.

L'AIRCA nell'ambito dell'incarico conferitogli redige, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 e all'art. 17 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008 e agli schemi riportati negli allegati n. 2 e n. 3 del Regolamento ISVAP n. 16/2008, la relazione tecnica sulla tariffa e sulle riserve tecniche del lavoro diretto italiano dei rami di attività 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005.

L'AIRCA ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, trasmette almeno dieci giorni prima dell'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio, la relazione tecnica sulle riserve tecniche all'organo amministrativo, all'organo di controllo e alla società di revisione della Compagnia di Assicurazione.

Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo previste dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi gravi violazioni delle norme sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'IVASS fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

L'AIRCA, ai sensi dell'art. 14 comma 3 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, trasmette la relazione tecnica sulla tariffa, almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della stessa, all'organo amministrativo della Compagnia di Assicurazioni.

L'AIRCA, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 50 comma 3 del Regolamento ISVAP n.16/2008, con riferimento all'attività di verifica attuariale che è chiamato a svolgere, nelle suddette relazioni è tenuto ad esprimere un giudizio sulla corretta formazione delle tariffe che può essere positivo o negativo. Nel caso in cui venga rilasciato giudizio negativo, l'AIRCA riporta dettagliatamente le motivazioni in base alle quali ravvisa la non

conformità della tariffa alle norme di legge e/o ai regolamentari vigenti, nonché eventuali ulteriori osservazioni sulla tariffa, informando tempestivamente l'IVASS, anche nel caso in cui sia venuto a conoscenza dell'adozione da parte della Compagnia di Assicurazioni di una tariffa che non è stata sottoposta alle verifiche di cui all'art. 13 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008.

Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo sulla tariffa previste dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi la violazione delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'IVASS fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

Per le riserve tecniche l'AIRCA può pronunciarsi con un giudizio positivo, giudizio positivo con osservazioni critiche, giudizio negativo oppure deve specificare le motivazioni che implicano l'impossibilità di esprimere un giudizio. Vista la valenza del giudizio positivo con osservazioni critiche che sostanzialmente esprime un'opinione positiva con "riserva", appare corretto utilizzare questa forma per tutti quei casi che possono presentare alcune criticità ritenute meritevoli di citazione ma non così rilevanti da impedire il rilascio di un giudizio professionale positivo.

In ottemperanza con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 17 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, se l'AIRCA non intende rilasciare il giudizio di piena sufficienza (quindi nei casi di giudizio negativo o impossibilità di esprimere un giudizio), informa tempestivamente l'IVASS rimettendo copia della relazione tecnica sulle riserve, corredata delle specifiche motivazioni.

L'AIRCA, durante la pianificazione del lavoro, in collaborazione con la Compagnia di Assicurazione definisce le diverse fasi del lavoro, i tempi e i modi in cui i dati e le informazioni, necessarie allo svolgimento del proprio incarico, devono essere resi disponibili.

Tutte le problematiche che emergono durante lo svolgimento dei rapporti professionali, in particolare quelle che potrebbero implicare un'opinione non del tutto positiva, devono essere discusse con la Compagnia, ferma restando la responsabilità professionale in carico all'AIRCA.

Durante l'esercizio della propria attività di analisi e controllo, fatti salvi i principi tecnico-attuariali che sono alla base della professionalità dell'AIRCA, lo stesso dovrà avvalersi di ulteriori e diversi fondamenti, maturati sulla base della propria esperienza professionale, necessari per la valutazione e la verifica della tariffa, di talune riserve o poste tecniche oggetto dell'incarico.

La scelta delle metodologie alla base del lavoro di verifica svolto dall'AIRCA spetta allo stesso che, in base alla propria professionalità ed esperienza, sceglierà le tecniche che a suo giudizio sono più consone al caso specifico, sia in funzione delle informazioni disponibili sia degli approcci gestionali e operativi adottati dalla Compagnia di Assicurazione o per altre motivate ragioni.

All'interno della Relazione Tecnica sulla tariffa, predisposta ai sensi della normativa vigente, l'AIRCA deve descrivere con riguardo ai singoli settori di tariffazione e ad ogni formula tariffaria adottata, la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati dall'impresa di Assicurazione per la determinazione del fabbisogno tariffario e del premio medio di tariffa. Lo stesso deve illustrare le basi tecniche utilizzate dall'impresa di Assicurazione nonché le metodologie applicate per la selezione e l'impiego delle variabili di personalizzazione ai fini della determinazione dei premi di tariffa, nonché indicare il periodo di validità della tariffa stessa. Inoltre, in funzione del modello tariffario adottato, l'AIRCA, eventualmente anche con procedure di elaborazioni autonome, dovrà specificare tutti gli elementi, quali per esempio la frequenza sinistri e il relativo costo medio, il costo complessivo dei sinistri che hanno riguardato il portafoglio in esame, il rendimento finanziario degli investimenti a copertura delle riserve tecniche, i caricamenti di tariffa, con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate, specificando anche i relativi criteri di valorizzazione nonché le modalità di calcolo dei premi di tariffa. L'AIRCA deve riportare la valutazione sulla coerenza dei premi di tariffa adottati rispetto alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario e ad altri elementi di riferimento ed esprimere, dunque, un giudizio al riguardo.

All'interno della Relazione Tecnica sulle riserve tecniche, predisposta ai sensi della normativa vigente, l'AIRCA deve descrivere le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo adottati dalla Compagnia di Assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche; deve illustrare le procedure e le metodologie applicate nonché le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche; deve attestare la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle disposizioni normative di riferimento ed esprimere un giudizio sulla sufficienza nel complesso delle riserve tecniche stesse.

I. ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’AIRCA: VERIFICA DELLA TARIFFA.

1.1. Richiesta dati

Si riporta di seguito l’elenco della documentazione preliminare che l’AIRCA richiede alla Compagnia di Assicurazione al fine di poter espletare le proprie funzioni di controllo e verifica delle tariffe che la Compagnia intende praticare nel territorio italiano per i diversi settori.

Tale documentazione è da considerarsi non esaustiva e quindi integrabile in qualsiasi momento su richiesta dell’AIRCA.

L’AIRCA concorda preventivamente con la Compagnia di Assicurazione le tempistiche operative per rendere disponibili dati e documentazioni in tempi utili per tutte le attività di verifica, nonché la predisposizione di tutta la documentazione nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine l’AIRCA si avvale delle informazioni di cui alle seguenti sezioni.

Sezione I. L’AIRCA in relazione ai controlli che è chiamato ad effettuare in merito alla corretta presa in carico dei rischi e dei sinistri costituenti la banca dati di riferimento, deve richiedere alle Compagnie che utilizzano dati interni all’azienda:

- Una nota predisposta dalla Compagnia su come è organizzata la base dati aziendale di riferimento (polizze e sinistri) e dei sistemi di riconciliazione con i macro dati di contabilità industriale, nonché le risultanze in termini di scostamenti e mancati abbinamenti tra sinistri.
- La disponibilità dei dati per alcuni controlli casuali al fine di verificare: il corretto abbinamento tra rischi e sinistri, quindi, in caso di esito negativo, un riepilogo delle polizze non abbinate con l’incidenza di queste sulla totalità delle polizze esaminate e le motivazioni del mancato abbinamento; la corretta misurazione dell’esposizione al rischio per ciascun contratto; il corretto inserimento dei dati di polizza nei sistemi gestionali, dovendo i dati del layout di polizza essere gli stessi contenuti nella videata del sistema gestionale dove è stato caricato il sinistro; la regolare gestione e rilevazione dei dati relativi alla procedura del risarcimento diretto.

Qualora la Compagnia abbia impiegato basi tecniche esogene, l’AIRCA può richiedere altra documentazione al fine di effettuare controlli in ordine alla loro affidabilità e coerenza (applicabilità) con la metodologia di tariffazione adottata dalla Compagnia.

Sezione II. L’AIRCA in riferimento ai procedimenti eseguiti dalla Società per il calcolo dei premi di tariffa dispone, al fine di verificarne la coerenza, di una nota metodologica in merito ai criteri e alle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati per la determinazione del fabbisogno tariffario e dei premi di tariffa. Tutte le informazioni devono essere illustrate secondo le seguenti fasi del procedimento di costruzione della tariffa:

- Determinazione del Fabbisogno Medio Puro;
- Criteri e metodologie alla base della selezione delle variabili di personalizzazione e delle classi di rischio per ciascuna di esse nonché i procedimenti adottati per la determinazione dei coefficienti tecnici di personalizzazione relativi a ciascuna variabile;
- Descrizione della Formula Tariffaria applicata;
- Determinazione dei Premi di Tariffa;
- Eventuali Premi Minimi e Premi Massimi di Tariffa.

Sezione III. L’AIRCA, quindi, al fine di eseguire proprie valutazioni sulla coerenza dei premi di tariffa con le basi tecniche, con il fabbisogno tariffario nonché con tutti gli altri elementi presi a riferimento ai fini della formazione del proprio giudizio sulla tariffa verifica la rispondenza della base dati con:

1) La documentazione ufficiale relativa alla chiusura dei bilanci relativi agli esercizi corrispondenti alla base dati stessa, con particolare riferimento a:

- Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico

2) La modulistica allegata attinente alla base dati stessa, relativa ad un orizzonte temporale ritenuto congruo alle analisi e ai controlli da effettuare:

- Modulo 17 - Conto tecnico dei rami 10 e 12 e relativo allegato 1 - Portafoglio italiano;
- per gli esercizi precedenti al 2007: Modulo 29 e relativo allegato 1;
- per gli esercizi dal 2007 in poi: Modulo 29A (Prospetti 29A.1, 29A.2, 29A.3, 29A.4) - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per tipologia di gestione;
- Allegato 1 al Modulo 29A2 - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 10 (R.C. autoveicoli terrestri): sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa;
- Modulo 29B - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali) gestiti (come da provvedimento ISVAP n. 2495 per i rami 10+12);
- Allegati 1 al Modulo 29B - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Spese di liquidazione dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali);
- Allegato 2 al Modulo 29B - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri con danni misti e solo a persone dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali);

3) La distribuzione univariata relativa all'intero portafoglio per ogni settore di tariffazione con indicazione dei parametri di risposta, ovvero del numero dei rischi-anno, della frequenza sinistri e del relativo costo medio, del rapporto sinistri a premi, della quota danni ("*burningcost*"), ecc.;

4) Le distribuzioni univariate per ogni variabile di personalizzazione e per ogni classe di rischio, così come definite in tariffa, con indicazione dei parametri di risposta sia nel caso di utilizzo di dati aziendali sia di dati esogeni.

Le distribuzioni univariate di cui ai punti 3), 4) e dei rischi in portafoglio possono essere richieste dall'AIRCA sia secondo la logica del sinistro, sia secondo quella della tipologia di sinistro (per tipo gestione e/o per danni cose/lesioni) che della partita di danno (per singolo danneggiato), ed estese, ove possibile, agli ultimi 5 esercizi. L'AIRCA dispone inoltre della seguente documentazione:

1) Laddove sia prevista l'applicazione di meccanismi di flessibilità tariffaria, una nota in cui sia riportata per ogni tariffa l'aliquota effettivamente applicata in passato e quella che si intende applicare nella tariffa che entrerà in vigore;

2) Nel caso in cui siano previste delle limitazioni agli aumenti e alle diminuzioni dei premi di tariffa nei rinnovi di contratto, il dettaglio dei suddetti plafonamenti;

3) Una nota che illustri il procedimento adottato per la stima del rendimento finanziario degli investimenti a copertura delle riserve tecniche;

4) L'indicazione del periodo di validità della tariffa.

1.2. Strumenti ed approcci operativi di verifica delle tariffe utilizzati dall'AIRCA all'uscita di una nuova edizione tariffaria per i vari settori.

Tenuto conto di quanto già riportato nelle "Regole applicative e Linee Guida per l'Attuario che presta attività professionale nelle Compagnie di Assicurazioni contro i danni" e del quadro normativo attuale, si formulano di seguito alcuni principi di base da seguire nell'attività di verifica della tariffa RCA e nella predisposizione della relativa relazione.

Nel presente e nel successivo paragrafo, in assenza di esplicite indicazioni normative sia qualitative che quantitative su alcuni aspetti inerenti la verifica della tariffa RCA, vengono fornite le relative linee guida da seguire.

L’AIRCA sceglie, in base alla propria esperienza e professionalità, il modello matematico da utilizzare per la stima del fabbisogno tariffario, al fine di garantire l’equilibrio tecnico – economico della tariffa in esame nel prestabilito intervallo temporale.

Generalmente, il calcolo del fabbisogno tariffario si basa sull’applicazione di un modello matematico che proietta, nel periodo di applicazione della tariffa, alcune grandezze fondamentali quali il numero di sinistri che possono colpire l’assicurato durante il periodo di copertura della tariffa e il risarcimento aleatorio del danno che incombe sulla Compagnia di Assicurazione per effetto del contratto, tenendo anche conto di alcuni necessari correttivi sui dati disponibili al fine di considerare nella stima del fabbisogno i seguenti fenomeni:

- Sinistri “punta”, cioè di importo eccedente una soglia predeterminata;
- Eventuale adeguamento della riserva in sede di bilancio;
- Eventuale variazione Forfait nella Gestione Card;
- Incidenza Sinistri IBNR;
- Incidenza Sinistri Riaperti e Chiusi Senza Seguito;

nonché tenendo conto del rendimento finanziario delle riserve tecniche, e di una serie di ulteriori elementi, quali l’onere per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e i caricamenti per le varie voci di spesa (costi di acquisizione, gestionali, di liquidazione, finanziari ecc.. nonché eventuali caricamenti di sicurezza).

Nel modello matematico utilizzato per il calcolo del fabbisogno tariffario l’AIRCA tiene conto anche della Flessibilità Tariffaria che si esplica, ad esempio, nel riconoscimento da parte della Compagnia di un “monte - sconti” concesso alla rete agenziale, Convenzioni, Plafonamenti (quest’ultima componente può essere legata sia ad aumenti o diminuzioni massime di premio all’atto del rinnovo che alla definizione di un premio massimo e di un premio minimo per tutti i possibili profili tariffari). L’Attuario, in presenza di meccanismi di flessibilità tariffaria, verifica che le politiche di sconto adottate non siano tali da invalidare l’intera struttura tariffaria facendole perdere coerenza con le relative basi tecniche.

Con particolare riferimento alle Convenzioni, in virtù delle quali vengono riconosciute condizioni tariffarie particolari a specifiche categorie di assicurati, l’AIRCA decide, di volta in volta, in base alla rilevanza che la Convenzione stessa ha sul portafoglio della Compagnia, se farla rientrare genericamente in tariffa come Flessibilità Tariffaria, se trattarla alla stregua di una Variabile di Personalizzazione oppure se predisporre una relazione tecnica completa a se stante; quest’ultima opzione è quella da ritenersi necessaria nel caso in cui la Compagnia abbia elaborato una tariffa specifica strutturalmente diversa da quella “pubblica”. In quest’ultimo caso, è opportuno che la base dati di cui al precedente punto 1.1, sezione III, paragrafi 3) e 4) venga depurata dalle osservazioni relative a tali fattispecie.

Il trattamento delle Convenzioni alla stregua di variabili di personalizzazione è giustificabile esclusivamente in presenza di caratteristiche di sinistrosità indicative di una diversa rischiosità tra i veicoli degli aderenti alla Convenzione rispetto alla collettivo generale.

Preso atto, anche a seguito degli incontri tenutisi presso l’Organo di Vigilanza, che la normativa non fornisce alcuna indicazione circa le tariffe relative alle “flotte”, l’Ordine degli Attuari ha ritenuto opportuno regolamentare tale aspetto. Le quotazioni effettuate dalla Compagnia di Assicurazioni per le flotte (intendendosi per *flotta* una pluralità di veicoli appartenenti allo stesso proprietario e assicurati con un unico contratto nella forma “a libro matricola”, indipendentemente dal loro numero) non sono considerate tariffe e quindi non rientrano nell’ambito delle attività di verifica dell’AIRCA; tali quotazioni, infatti, per le loro peculiarità, vengono determinate di volta in volta in base a criteri di valutazione autonomi e a partire da basi tecniche specificamente individuate ecc..., e di conseguenza, in base a tali oggettive considerazioni, si ritiene non possano essere soggette alle norme in vigore per le tariffe ordinarie (es. obblighi di pubblicazione e comunicazione, ecc...). Per questo motivo, ai fini dell’attività di verifica della tariffa da parte dell’AIRCA, le rilevazioni facenti capo alle flotte di veicoli così definite vanno escluse dalla base dati di cui al precedente punto 1.1, sezione III, paragrafi 3) e 4).

Al fine di salvaguardare la solvibilità complessiva della Compagnia di Assicurazioni anche in relazione a tali fattispecie, in coerenza con l’obiettivo delle presenti linee guida tese a chiarire anche aspetti sprovvisti di indirizzi normativi precisi, e quindi a favorire una omogeneità di comportamenti, l’AIRCA, nei casi in cui ritenga che il singolo contratto “flotta” possa avere impatti significativamente peggiorativi sul risultato tecnico complessivo del ramo R. C. Auto, e comunque necessariamente nel caso in cui i relativi premi costituiscano una quota superiore al 5% dei premi totali, verifica esclusivamente la congruità del fabbisogno.

Tale verifica va effettuata almeno una volta all'anno.

L'esito di tale verifica è riportato in una relazione tecnica sottoscritta dall'AIRCA che rimarrà depositata agli atti della Compagnia. Nell'ambito di tale verifica l'AIRCA può decidere, in base alla propria esperienza e professionalità, di tener conto delle eventuali compensazioni di fabbisogno tra settori/veicoli diversi all'interno del contratto "flotta" sottoposto a verifica, nonché dell'eventuale presenza, all'interno dello stesso contratto o anche nell'ambito più ampio delle complessive relazioni commerciali tra la Compagnia e il cliente, della presenza di ulteriori rapporti assicurativi in rami diversi dalla RCA, qualora questi possano contribuire in modo sostanziale all'equilibrio tecnico complessivo del rapporto stesso.

Resta inteso che l'eventuale intervento dell'AIRCA nell'ambito dei contratti "flotta" non potrà che verificarsi a seguito di comunicazione da parte della Compagnia della presenza di tali contratti.

Analogamente, non possono essere soggetti alle verifiche dell'AIRCA i coefficienti tariffari e le tariffe "R.D." (Riservati alla Direzione, come per esempio quelli relativi a massimali particolarmente elevati) che, in quanto tali, non sono esplicitati nella tariffa stessa, essendo destinati a profili di rischio non assumibili da parte della rete di vendita senza preventiva autorizzazione (e quotazione) della Direzione.

Obiettivo principale dell'attività di controllo della tariffa RCA è verificare che il fabbisogno ipotizzato dalla Compagnia risulti congruo, a seguito di verifiche autonome effettuate, con proprie elaborazioni da parte dell'AIRCA, rispetto alle basi tecniche ed alle evidenze statistiche di riferimento, garantendo la congruità complessiva della tariffa.

In ogni caso, considerando anche quanto riportato successivamente in merito alle variabili di personalizzazione, vale sempre il principio in base al quale l'AIRCA verifica la congruità della tariffa nel complesso tramite l'accertamento autonomo della congruità del fabbisogno tariffario in coerenza con le basi tecniche adottate e con le scelte effettuate circa la significatività delle stesse.

L'unico parametro di riferimento normativo riguarda l'estensione temporale a cinque anni delle basi tecniche e l'utilizzo di dati di natura esogena (statistiche di altre imprese del gruppo, elaborazioni e fonti statistiche di mercato), qualora non siano disponibili statistiche di natura aziendale di pari estensione temporale (Reg. ISVAP n. 16/2008); l'AIRCA, quindi, sia per la verifica del fabbisogno che per la scelta delle variabili di personalizzazione, deve attenersi a tale disposizione, fatti salvi i casi in cui ciò non sia possibile, oppure qualora l'AIRCA ritenga più significativa l'osservazione di una base dati temporalmente più limitata, dandone adeguata motivazione nella sua relazione.

La normativa non specifica i contenuti qualitativi e quantitativi della significatività delle basi tecniche delle singole classi di rischio riferite alle variabili di personalizzazione, che quindi può essere valutata dall'Attuario Incaricato in relazione alla sua esperienza e professionalità attraverso:

- analisi del *trend* dei principali indicatori tecnici, quali ad esempio costo medio, frequenza, rapporto sinistri a premi e/o coefficiente tecnico, utilizzando strumenti statistici finalizzati allo studio della volatilità degli indicatori stessi nell'arco temporale considerato;
- analisi inferenziali basate sulla teoria dei campioni effettuate sulla base dati a disposizione rispetto ad una popolazione ritenuta significativa e consistente (ad es. dati del gruppo e/o dati di mercato);
- altre analisi statistiche da utilizzare al fine di individuare criteri qualitativi e quantitativi (tra questi anche i criteri di perequazione ed interpolazione legati a particolari trend) per la stima della soglia di significatività (ad es. numero minimo di rischi sulle singole classi di rischio definite in tariffa) rispetto alla base dati di riferimento, considerando anche il complesso delle classi di rischio e/o l'estensione della base dati a tutta la serie storica disponibile.

In particolare, l'AIRCA nel verificare la significatività delle singole classi di rischio, può operare sia attraverso lo studio delle singole modalità, sia mediante l'aggregazione di modalità con caratteristiche omogenee, anche al fine di analizzare le scelte effettuate dalla compagnia sui singoli coefficienti di personalizzazione.

Qualora le scelte della Compagnia non derivino dalle analisi statistiche in precedenza citate effettuate su dati storici, l'AIRCA ne dà menzione nella relazione attuariale verificando che tali scelte non compromettano la congruità del fabbisogno tariffario.

Con riferimento alle variabili di personalizzazione, i relativi coefficienti tariffari, che devono fare riferimento alle basi tecniche utilizzate, sono sempre e comunque di esclusiva competenza della Compagnia ed espressione del livello di personalizzazione che l'Impresa intende praticare.

Pur tuttavia, l'AIRCA nel momento in cui verifica la congruità del fabbisogno e quindi della tariffa, di fatto, implicitamente, controlla e certifica anche che gli scostamenti tra i coefficienti tariffari e i coefficienti tecnici non compromettano l'equilibrio complessivo della tariffa stessa.

La normativa non specifica i contenuti qualitativi e quantitativi della significatività degli scarti tra i coefficienti tariffari e quelli tecnici che può quindi essere valutata dall'AIRCA in base alla propria esperienza e professionalità.

Rimane ferma l'indicazione di riportare nella relazione tecnica sull'attività svolta per la certificazione della tariffa le casistiche che dovessero risultare al di fuori dei livelli di significatività individuati dall'AIRCA con le relative motivazioni.

1.3. Predisposizione della relazione tecnica sull'attività svolta dall'AIRCA sulla tariffa per i vari settori

L'AIRCA in occasione dell'uscita di una nuova edizione tariffaria predispone la relazione tecnica sull'attività svolta per la certificazione della tariffa in base a quanto disposto dall'art. 49 del Reg. ISVAP n.16 in conformità allo schema di relazione tecnica riportato nell'allegato 2 del suddetto Regolamento. Questa relazione va trasmessa all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione, almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore della tariffa.

L'AIRCA, in caso di modifiche tariffarie, in anticipo rispetto alla scadenza prefissata, di "impatto contenuto" (per esempio limitate ad alcuni coefficienti delle variabili di personalizzazione) rispetto alla tariffa già certificata, predispone una Nota Integrativa alla suddetta relazione, in cui vengono evidenziati gli interventi sulla tariffa in corso che la Compagnia intende attuare, le motivazioni tecniche che giustificano le suddette variazioni e i relativi effetti sul fabbisogno. Questa nota integrativa va trasmessa all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione, almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore della tariffa.

L'AIRCA, in caso di differimento da parte della Compagnia dell'entrata in vigore della nuova tariffa, predispone, entro 60 giorni dalla scadenza della tariffa in corso, una Appendice di Proroga che ne prolunga la validità, sulla base delle indicazioni fornite dalla Compagnia inerenti aspetti tecnici e di gestione, per un periodo stimato ragionevole e compatibile con la valutazione autonoma della futura congruità del fabbisogno precedentemente stimato e dei coefficienti praticati avuto riguardo alla compatibilità del loro scarto con quelli tecnici.

II. ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’AIRCA: VERIFICA DELLE RISERVE TECNICHE

2.1. Attività operative di verifica dell’AIRCA alla chiusura del bilancio di esercizio annuale

2.1.1. Richiesta dati relativa all’attività dell’AIRCA alla chiusura del bilancio

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, la Compagnia di Assicurazione per la quale l’AIRCA svolge la il proprio incarico è tenuta a garantire le condizioni affinché lo stesso sia in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in libertà di giudizio, avendo libero accesso in via continuativa ai dati e alle informazioni aziendali necessarie all’espletamento del suo ufficio.

Si riporta di seguito l’elenco della documentazione preliminare che l’AIRCA richiede alla Compagnia di Assicurazione al fine di poter esprimere il proprio giudizio sul complesso delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano relative ai rami di attività 10 e 12 appostate al Bilancio di esercizio annuale.

Tale documentazione è da considerarsi non esaustiva e quindi integrabile in qualsiasi momento su richiesta dell’AIRCA.

L’AIRCA concorda preventivamente con la Compagnia di Assicurazione le tempistiche di invio di tale documentazione che dovrà essere inviata allo stesso in modo tale da garantire i tempi necessari allo svolgimento di tutte le attività di verifica, nonché la predisposizione di tutta la documentazione nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine la Compagnia di Assicurazione fornirà all’AIRCA le informazioni di cui alle seguenti sezioni: Sezione A): Schemi di bilancio e Sezione B): modulistica allegata al bilancio e ulteriori informazioni.

Sezione A): Schemi di bilancio

Documentazione ufficiale relativa alla chiusura del Bilancio, di cui al regolamento ISVAP n. 22/2008, con particolare riferimento a:

- Stato Patrimoniale – Allegato I e Allegato 1 alla Nota Integrativa.
- Conto Economico – Allegato I.
- Nota Integrativa.
- Allegato 13, 19, 25, 26, 29 e 31 alla Nota Integrativa.
- Allegato II del Regolamento ISVAP n. 19/2008 - Prospetto del Margine di Solvibilità ai sensi dell’art. 28 del Regolamento ISVAP n. 19/2008.

Sezione B): modulistica allegata al bilancio e ulteriori informazioni

- Informazioni sulle metodologie utilizzate dalla Compagnia di Assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche, con la segnalazione di eventuali modifiche rispetto all’esercizio precedente:
 - Riserve per frazioni di premi di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento ISVAP n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
 - Riserva per rischi in corso di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento ISVAP n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

- Riserve per sinistri avvenuti e denunciati di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, 33, 34, del Regolamento ISVAP n. 16/2008.
- Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati di cui agli artt. 30, 31 e 32 del Regolamento ISVAP n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Modulistica di Vigilanza, di cui al regolamento ISVAP n.22/2008, relativa ad un orizzonte temporale ritenuto congruo alle analisi e ai controlli da effettuare:
 - Modulo 17 - Conto tecnico dei rami danni - Portafoglio italiano;
 - Allegato 1 al Modulo 17- Sinistri del lavoro diretto italiano - ramo 10 R.C. Autoveicoli terrestri (come da Provvedimento ISVAP n. 2495);
 - Modulo 30: Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali);
 - Modulo 31 relativo agli ultimi 3 esercizi - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi;
- Riclassificazione dei dati relativi alla Lettera Circolare ISVAP, prot. n. 17-07-004807, del 30 luglio 2007 e trasmessi all'Istituto.

Per esercizi precedenti al 2007:

- Modulo 29 e relativo allegato 1;

Per esercizi dal 2007 in poi:

- Modulo 29A (Prospetti 29A.1, 29A.2, 29A.3, 29A.4) - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per tipologia di gestione (come da provvedimento ISVAP n. 2495 per i rami 10+12);
- Allegato 1 al Modulo 29A2- Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 10 (R.C. autoveicoli terrestri): sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa;
- Modulo 29B - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali) gestiti (come da provvedimento ISVAP n. 2495 per i rami 10+12);
- Allegati 1 al Modulo 29B - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Spese di liquidazione dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali);
- Allegato 2 al Modulo 29B - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri con danni misti e solo a persone dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali).
- Smontamento delle riserve sinistri per anno e per generazione di accadimento al netto degli IBNR ed al lordo e al netto delle spese per i rami 10 e 12.
- Smontamento delle riserve sinistri IBNR per anno e per generazione di accadimento al lordo e al netto delle spese per i rami 10 e 12.
- Andamento e dettaglio dei sinistri gravi (catastrofali) osservati nel corso dell'esercizio e confronto con gli ultimi due esercizi.
- Dettaglio dei sinistri a cose, a persone e misti a confronto con gli ultimi due esercizi.

- Analisi dei rapporti S/P suddivisi tra esercizio corrente e precedenti relativi agli ultimi tre esercizi.
- Limitatamente agli specifici compiti relativi all'attività dell'AIRCA, copia delle comunicazioni intercorse con l'IVASS
- Eventuali altri dati e/o informazioni ritenuti necessari, tra i quali ad esempio la relazione del responsabile della funzione di *risk management*, della funzione *internal audit* e della funzione *compliance*.

La documentazione utilizzata dall'AIRCA in sede di verifica delle riserve tecniche deve essere la stessa che viene inviata in via definitiva all'IVASS nell'ambito della modulistica di vigilanza o comunque con la stessa riconciliabile, come riscontrabile dai dati evidenziati nella relazione tecnica sulle riserve tecniche del bilancio annuale. In caso contrario, qualora in sede definitiva si rilevino difformità significative, tali da implicare la modifica del giudizio precedentemente espresso, l'AIRCA è tenuto a darne comunicazione all'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 53, comma 2 del Regolamento ISVAP n.16/2008. Qualora invece i dati non siano gli stessi, l'AIRCA ha in ogni caso il compito di verificarli e riconciliarli con la suddetta modulistica, agendo in modo del tutto analogo a quanto sopra citato qualora quest'ultima si modifichi in modo sostanziale. In nessun caso comunque l'AIRCA potrà essere ritenuto responsabile delle eventuali modifiche intervenute.

2.1.2. Verifica procedure e dati relativi all'attività dell'AIRCA alla chiusura del bilancio.

L'AIRCA controlla e monitora l'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo implementati dalla Compagnia affinché la stessa garantisca la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.

L'AIRCA, nel corso dell'esercizio, verifica la corretta presa in carico degli archivi polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche, ponendo particolare attenzione alle modalità di gestione, da parte della Compagnia, dei dati relativi alla procedura di risarcimento diretto.

L'AIRCA effettua, pertanto, le opportune verifiche in relazione ai sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri e alle movimentazioni dei sinistri che trovano poi rappresentazione nella modulistica di vigilanza, e si accerta dell'adeguatezza del sistema liquidativi, evidenziando eventuali anomalie e situazioni di criticità emerse nel corso dei propri controlli.

I suddetti controlli riguardano nello specifico:

- il sistema di raccolta dati e gestione dei premi, ponendo specifica attenzione sulle procedure di assunzione, sulle caratteristiche del portafoglio tecnico e sulla contabilità dei premi;
- il sistema di raccolta dati e gestione dei sinistri che, ai sensi della normativa vigente e in seguito all'introduzione del nuovo sistema di Risarcimento Diretto, D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 e successive modifiche, deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa IVASS, con particolare riferimento all'importo e ai numeri delle partite di danno presenti in portafoglio e alla quadratura tra i registri assicurativi dei rami 10 e 12 e i dati presenti in banca dati per tutte le tipologie di gestione e per tutte le partite di danno.

Per le verifiche di cui sopra, l'AIRCA può utilizzare le modalità operative che ritiene più adeguate caso per caso, tenendo conto della dimensione e delle caratteristiche dell'impresa.

Tenendo conto del complesso delle attività richieste all'AIRCA, delle peculiarità della sua funzione e della sua estrazione professionale, si ritiene che le attività di verifica in oggetto possano essere condotte prendendo visione e analizzando i documenti forniti dalla Compagnia a rappresentazione dei processi dalla stessa seguiti in tali ambiti nonché effettuando le riconciliazioni di interesse principalmente sulla base delle totalizzazioni delle diverse basi dati oggetto delle analisi (sistemi gestionali, registri assicurativi, modulistica) affiancando a tali verifiche, in particolare se ritenuto necessario a seguito delle risultanze delle analisi di cui sopra, verifiche limitate di dettaglio su singole casistiche selezionate dall'AIRCA.

2.1.3. Verifica delle metodologie adottate dalla Compagnia

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, nell'ambito dei controlli sulla sufficienza nel complesso delle riserve tecniche dei rami di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'AIRCA verifica, anche sulla base di una Relazione Tecnica prodotta dalla Compagnia in merito alle metodologie dalla stessa utilizzate per la determinazione delle riserve tecniche dei rami 10 e 12:

- la correttezza dei procedimenti e dei metodi adottati dall'Impresa per il calcolo delle riserve tecniche, affinché siano coerenti con le informazioni sul portafoglio della Compagnia;
- la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia.

In conformità alle disposizioni dell'art. 37 del Codice delle Assicurazioni, sulla base delle sue competenze professionali e al fine di esprimere un giudizio sulla sufficienza nel complesso delle riserve tecniche appostate a bilancio dalla Compagnia, l'AIRCA verifica le basi tecniche, le metodologie statistiche – attuariali, le ipotesi tecniche ed economiche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche per consentire all'Impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. In tale ambito l'AIRCA ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo della Compagnia di Assicurazione qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, in quel momento, di formulare un giudizio di sufficienza nel complesso delle riserve tecniche in base ai principi dettati dalla normativa per la redazione dell'apposita relazione tecnica.

2.1.4. Strumenti ed approcci operativi di verifica delle riserve tecniche utilizzati dall'AIRCA in occasione del bilancio annuale

Conformemente alle disposizioni previste dall'art. 37 del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni, la Compagnia di Assicurazione che esercita i rami ministeriali 10 e 12, di cui all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005, è tenuta a costituire alla fine di ogni esercizio la riserva premi e la riserva sinistri. L'AIRCA verifica l'adeguatezza delle riserve tecniche costituite dalla Compagnia di Assicurazione che, in conformità al summenzionato art. 37 del Codice delle Assicurazioni, devono essere costituite per tutti i contratti del portafoglio italiano in modo che siano sempre complessivamente sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti da tali contratti di assicurazione.

L'ammontare complessivo delle riserve tecniche deve essere costituito al lordo delle cessioni in riassicurazione nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con Regolamento n. 16/2008.

L'AIRCA, al fine di esprimere un giudizio sulla sufficienza del complesso delle riserve tecniche appostate a bilancio dalla Compagnia, si avvale nel corso della sua attività di controllo di strumenti e approcci operativi conformi alla normativa vigente, alla specificità e alle caratteristiche qualitative e quantitative dei dati a disposizione, nonché agli approcci gestionali della Compagnia di Assicurazione, definendo di volta in volta, sulla base di tali fattori, i modelli ritenuti più idonei.

L'AIRCA svolge la sua attività di accertamento in piena autonomia e libertà di giudizio avvalendosi di tutti i dati e le informazioni aziendali che ritiene siano utili a tal fine, con particolare riguardo a quelli di natura tecnico-attuariale e finanziaria.

Nelle diverse fasi di controllo, l'AIRCA procede con analisi di macro indicatori sulle caratteristiche e sull'andamento tecnico del portafoglio al fine di verificare la coerenza tra i dati e le stime delle riserve tecniche a cui si è pervenuti. Le valutazioni di cui sopra dovranno essere corredate da analisi specifiche, affinché l'AIRCA verifichi la coerenza e la consistenza teorica, nonché il rispetto della normativa vigente, delle metodologie e delle rispettive ipotesi e stime adottate dall'Impresa.

Tutti gli strumenti e i metodi adottati per la stima valutativa e il controllo delle riserve tecniche devono rispondere in via generale a metodologie di riconosciuta validità da parte della comunità scientifica e professionale e, comunque, essere coerenti rispetto allo specifico caso oggetto di analisi, nonché ai dati di cui si dispone. Inoltre, l'AIRCA, fermo restando il principio della prudenza, dovrà aver riguardo alla coerenza

delle ipotesi adottate nel modello di analisi rispetto alla situazione operativa reale della Compagnia di Assicurazione e del contesto economico-finanziario esistente all'epoca di valutazione.

2.1.4.1. Riserva Premi

La riserva premi deve essere costituita in modo da comprendere l'ammontare complessivo delle somme necessarie a far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non ancora estinti alla data di valutazione. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi e dalla riserva per rischi in corso.

L'AIRCA, nell'ambito della verifica della sufficienza del complesso delle riserve tecniche, deve accertarsi:

- che la riserva premi accantonata nell'esercizio precedente, maggiorata delle rate di premio contabilizzate nell'esercizio e relative a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi stessa, sia risultata sufficiente nel corso dell'esercizio a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti imputabili ai contratti che hanno dato luogo all'accantonamento;
- che siano state rispettate tutte le norme vigenti e le disposizioni impartite dall'ISVAP, con particolare riguardo a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 16/2008, dal Regolamento ISVAP n. 22/2008 e successive integrazioni.

2.1.4.1.1. Riserva per Frazioni di Premi

La riserva per frazioni di premio deve essere determinata sulla base dell'ammontare complessivo dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio, ma di competenza degli esercizi successivi. L'AIRCA deve:

- qualora il calcolo della riserva premi per frazioni di premio sia stato eseguito con metodo *pro rata temporis*, verificare la correttezza della procedura di calcolo; al riguardo devono essere dedotte soltanto le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. In particolare nella verifica in oggetto si dovrà tener conto delle date di scadenza, del frazionamento di premio e della durata contrattuale;
- qualora il calcolo della riserva premi sia stato effettuato con metodo *forfetario*, verificare la correttezza delle procedure e accertare le condizioni per le quali l'applicazione è consentita, cioè solo se con tale metodo il risultato approssima per eccesso (fino al due per cento, limite imposto dall'Organo di Vigilanza come da art. 8, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 16/2008) quello ottenibile con il metodo del *pro rata temporis*. Si sottolinea che i risultati ottenuti applicando qualsiasi metodo non analitico, ad esempio il metodo dei ventiquattresimi, deve essere verificato alla luce della sussistenza delle ipotesi sottostanti, prima tra tutte quella sulla distribuzione dei premi, delle scadenze e del frazionamento dei premi;
- eseguire le necessarie verifiche delle procedure premi e di calcolo della riserva per frazioni di premi che, in linea di principio e conformemente ai criteri definiti nell'art. 8 del Regolamento ISVAP n.16/2008, deve essere calcolata contratto per contratto con il metodo del "*pro rata temporis*".

2.1.4.1.2. Riserva per Rischi in Corso

L'AIRCA verifica la stima della riserva per rischi in corso in funzione all'andamento tecnico del rischio in esame.

La riserva per rischi in corso è costituita dall'importo da accantonare a copertura dei rischi incombenti sull'impresa alla fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui l'importo superi quello ottenuto sommando alla riserva per frazioni di premi i ratei di annualità dei premi a scadenza nell'esercizio successivo.

La valutazione della riserva per rischi in corso va effettuata e documentata, in ogni caso (sia o no da costituire), verificando l'eventuale opportunità di valutazioni separate per particolari categorie di rischi, come da Regolamento ISVAP n.16/2008.

L'AIRCA deve definire i criteri di verifica di tale riserva, con particolare riferimento ai metodi adottati per la stima degli eventuali effetti della stagionalità dei rischi e della capienza dei premi, tenuto conto anche dei ratei di premio a scadere. Al riguardo, valgono le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del già citato Regolamento ISVAP n. 16/2008, in particolare per quanto attiene agli elementi di previsione del costo dei sinistri a cui si riferiscono le riserve per frazioni di premi e i ratei di premi a scadere.

Qualora, come previsto dall'art. 10 comma 2 del Regolamento ISVAP n.16/2008, si faccia riferimento al rapporto sinistri a premi netti di competenza dell'esercizio per la stima della riserva per rischi in corso, tale metodo empirico potrà tener conto anche del valore assunto dal medesimo rapporto negli anni precedenti, nonché di eventuali correttivi da apportare ai premi in relazione alla evoluzione delle tariffe, oltre a considerare l'eventuale presenza di sinistri punta, questi ultimi due aspetti comunque supportati da idonea documentazione tecnica.

Nel caso dei sinistri punta questi non devono essere ripetibili in relazione ai rischi presenti in portafoglio alla fine dell'esercizio.

2.1.4.2. Riserva per sinistri avvenuti e denunciati

La riserva per sinistri avvenuti e denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione basata su elementi obiettivi, risultino adeguate per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti e denunciati nell'esercizio o in esercizi precedenti e ancora aperti alla chiusura dell'esercizio, nonché alle relative spese di liquidazione e spese dirette.

La suddetta riserva deve essere costituita per i sinistri il cui processo di liquidazione non sia stato ancora chiuso alla fine dell'esercizio. In particolare, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento ISVAP n.16/2008, la riserva sinistri deve essere costituita per tutti i sinistri CARD e NO CARD tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili, nonché dei "forfait gestionali" dovuti alla Compagnia di Assicurazione in base alla procedura del risarcimento diretto. La riserva sinistri deve essere costituita anche per i sinistri per i quali l'impresa opera in qualità di debitrice nell'ambito della CARD, determinandone una stima in funzione delle regole vigenti nell'anno di avvenimento del sinistro.

L'AIRCA, nell'ambito della verifica della sufficienza del complesso delle riserve tecniche, con riferimento alla verifica delle riserve sinistri, sulla base del criterio del costo ultimo, utilizza le metodologie statistico-attuariali ritenute maggiormente appropriate.

Si ricorda che l'AIRCA deve fornire la sua valutazione sul complesso delle riserve tecniche appostate dall'Impresa, comprensive quindi anche delle riserve sinistri appostate per i sinistri avvenuti ma non ancora denunciati e della riserva spese di liquidazione. Ciò premesso, può essere opportuno, ove possibile, ai fini di una valutazione più specifica che tenga conto delle peculiarità del caso, un'analisi per gruppi di sinistri omogenei, che possono essere rappresentati per esempio:

- dalla stessa tipologia di gestione (Card e No Card);
- dalla stessa tipologia del danno (a Cose e Lesioni alle persone);
- dal medesimo anno di accadimento dei sinistri (per tener conto dell'eventuale discontinuità dovuta per esempio a modifiche normative),

includendo o meno la riserva spese di liquidazione e/o la riserva per sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati.

In tale contesto, l'AIRCA dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 16/2008 e dal Regolamento ISVAP n. 22/2008.

2.1.4.2.1. Analisi dei principali indicatori di portafoglio

In via preliminare, l'AIRCA procede ad una verifica sulla macro-congruità delle riserve attraverso l'utilizzo di analisi basate sui principali indicatori di portafoglio:

- Analisi dello smontamento nel tempo delle riserve sinistri accantonate negli esercizi precedenti sia a livello complessivo che di singolo anno di generazione del sinistro riferito ad un orizzonte temporale adeguato e giustificato.
- Indicazione del *Run off* originato nell'esercizio e della sua scomposizione, sia a livello aggregato che eventualmente per singola tipologia di sinistro.

Al riguardo, l'AIRCA fornisce idonee informazioni in merito alla tenuta nel corso dell'esercizio della riserva iniziale; mette in evidenza la componente di risparmio o perdita che scaturisce dalle movimentazioni dei sinistri (guadagno/perdita tra sinistri pagati totalmente e parzialmente e relativa riserva caduta, guadagno per riserva caduta per sinistri chiusi senza seguito, carico per i sinistri riaperti); infine, dà indicazioni in merito all'eventuale rivalutazione o riduzione della riserva residua operata dalla società alla chiusura dell'esercizio.

- Analisi dell'andamento nei vari esercizi dei dati desunti dalla modulistica di vigilanza:
 - o Indicatori di evoluzione nel tempo del costo medio del pagato e del costo medio del riservato.

Al riguardo, l'AIRCA analizza gli andamenti del costo medio del pagato e del costo medio del riservato (al netto degli IBNR) facendo riferimento ad un orizzonte temporale da lui ritenuto sufficientemente significativo e, se lo ritiene opportuno, dando indicazioni in merito secondo il seguente livello di dettaglio:

1. Complessivamente e per singola generazione;
2. In maniera aggregata e per singola tipologia di sinistro;
3. Considerando la sola generazione corrente e il complesso delle generazioni precedenti.

- Analisi dell'andamento dei sinistri Denunciati, senza seguito e riaperti, al fine di individuare eventuali *trend* futuri.
- Analisi della andamento della velocità di liquidazione per numeri e/o per importi.

L'analisi dei suddetti indicatori di portafoglio deve essere effettuata dall'AIRCA ponendo particolare attenzione ai dati relativi ai sinistri interessati dalla procedura del risarcimento diretto, nonché all'andamento dei relativi *forfait* gestionario/debitrice.

2.1.4.2.2. Scelta della metodologia

Le metodologie statistico-attuariali da considerare sono preferibilmente quelle presenti in letteratura.

L'AIRCA, oltre ad applicare una o più delle metodologie suindicate, potrà applicare una propria diversa metodologia in relazione alla specificità del caso dandone relativa giustificazione.

Per il/i modello/i presenti in letteratura l'AIRCA illustra tutti i parametri utilizzati e motiva le scelte effettuate.

Se invece l'AIRCA sviluppa anche un proprio modello autonomo, lo descrive dettagliatamente, spiegando le ipotesi utilizzate e giustificando i parametri scelti, in modo da consentire la riproducibilità dei risultati ottenuti.

Nell'ambito della scelta dei modelli da applicare si suggerisce di effettuare le analisi di *back testing* che il singolo professionista ritenesse maggiormente appropriate al fine di valutare la capacità previsiva dei singoli modelli e selezionare quelli ritenuti maggiormente idonei.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'impiego di metodologie di stima statistico-attuariali, l'AIRCA motiva le condizioni di inapplicabilità delle stesse e descrive le valutazioni effettuate con altri procedimenti (come, ad esempio, le analisi per indicatori evidenziati nel precedente paragrafo), avendo cura di illustrare le motivazioni concernenti il loro utilizzo.

Indipendentemente dalla scelta effettuata, l'AIRCA deve tener presente che qualsiasi metodologia statistico-attuariale deve essere utilizzata al fine di individuare un intervallo di stima e non un valore puntuale della riserva sinistri.

Analogamente, i metodi statistico-attuariali non devono essere applicati in modo meccanico, ma devono essere utilizzati dall'AIRCA coerentemente con la formulazione di ipotesi di lavoro ragionevoli ed oggettive, frutto della propria esperienza e professionalità, nonché di una preventiva ed approfondita conoscenza della realtà e dei dati aziendali e corredate da motivazioni riscontrabili nella realtà operativa dell'impresa, analizzati anche gli indicatori di cui al paragrafo precedente.

In linea generale, le metodologie statistico-attuariali non vanno applicate in presenza di una serie storica di dati inferiore a 5 anni.

A prescindere dal limite suindicato è lasciata alla valutazione tecnica dell'Attuario Incaricato l'inapplicabilità delle metodologie statistico-attuariali in presenza di ammontari complessivi di riserve sinistri di dimensione limitata e/o in presenza di una volatilità dei dati particolarmente elevata, anche legata alla ridotta disponibilità degli stessi.

2.1.4.2.3. Problematiche derivanti dalla CARD

L'introduzione della procedura per la regolazione dei risarcimenti, prevista dagli artt. 141, 149 e 150 del D. Lgs n. 209/2005, ha portato all'introduzione di nuove modalità di raccolta e classificazione dei dati comportando, conseguentemente, per la Compagnia l'obbligo di ridefinire le strutture delle basi dati sinistri. Tale cambiamento normativo ha portato alla configurazione del concetto di partita di danno sia in ambito gestionale che per ciò che concerne la modulistica di bilancio.

L'AIRCA deve effettuare le opportune verifiche dei dati relativi alla procedura dell'indennizzo diretto per le diverse modalità di gestione anche con riferimento ai fenomeni relativi alla transazione dei sinistri tra le diverse categorie contemplate dalla CARD.

Alla luce delle nuove regole di indennizzo e dei nuovi riferimenti contabili introdotti dall'Autorità di Vigilanza, l'AIRCA deve:

- verificare che la Compagnia abbia determinato le riserve sinistri separatamente per i sinistri NO CARD e CARD gestionali, nonché conformemente alla normativa vigente;
- verificare che la riserva per i *forfait* gestionali e debitori sia stata determinata e appostata in funzione dei *forfait* stabiliti, per ogni anno di bilancio avvenimento dei sinistri, dal Comitato Tecnico istituito ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 254/2006 con D.M. del 19 dicembre 2006, e/o in base ad eventuali comunicazioni dell'ANIA.

Relativamente ai sinistri NO CARD e CARD gestionali, l'AIRCA, laddove siano impiegate per tali tipologie di sinistri specifiche metodologie statistico-attuariali, deve verificare che i dati utilizzati costituiscano una base consistente, sviluppata su un orizzonte temporale adeguato, nonché ritenuti idonei a garantire la consistenza teorica dell'impianto metodologico applicato.

In tale ambito, pertanto, l'AIRCA deve analizzare e controllare le basi di dati di cui dispone la Compagnia, e che sono utilizzate per la formazione della riserva sinistri, affinché si possano determinare classi di rischi

omogenei. L'aggregazione di dati che presentano forti punti di disomogeneità non consentirebbe, infatti, di considerare adeguatamente il profilo di rischio che caratterizza le tipologie di sinistri relative alle diverse gestioni.

2.1.4.3. Riserva per sinistri avvenuti e non ancora denunciati - IBNR

La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati (*Incurring But Not Reported*, IBNR), ai sensi dell'art. 30 del Regolamento ISVAP n.16/2008, deve essere costituita dall'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione, risultino necessarie a far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio o in quelli precedenti, e alle relative spese di liquidazione, ma che ancora non sono stati denunciati alla data di valutazione. L'AIRCA deve verificare i criteri di calcolo utilizzati per la determinazione della riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio. Tale valutazione deve essere effettuata in base ad elementi obiettivi, preferibilmente in via distinta per il numero dei sinistri ed il loro costo medio, tenendo conto anche degli eventuali effetti derivanti dal *trend* di evoluzione del portafoglio. L'AIRCA deve, inoltre, verificare la congruità delle stime eseguite dalla Compagnia rispetto agli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive già pervenute al momento della valutazione.

2.1.5. Definizione dei limiti di tolleranza degli scostamenti rispetto ai calcoli della Compagnia ai fini di un giudizio di sufficienza delle riserve

La normativa vigente non fissa dei limiti di tolleranza o intervalli di confidenza, né in valore assoluto né in percentuale, degli scostamenti tra le riserve appostate dalla Compagnia e la stima dell'AIRCA, oltre i quali l'AIRCA stesso non può esprimere un giudizio di sufficienza delle riserve stesse.

Pertanto, relativamente ai risultati ottenuti, al fine di esprimere il suo giudizio, l'AIRCA si attiene al livello di significatività dei limiti di tolleranza o degli intervalli di confidenza derivante dalla sua esperienza e professionalità, fermo restando che tale livello di significatività deve essere correlato al grado di aleatorietà delle stime, alle metodologie e alle ipotesi adottate e alle specifiche peculiarità della Compagnia.

2.1.6. Predisposizione della relazione tecnica sull'attività svolta dall'AIRCA alla chiusura del bilancio annuale

L'AIRCA redige la relazione sulle riserve tecniche dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti, come previsto dagli artt. 31 e 34 del D.Lgsn.209/2005 in attuazione della disposizioni impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il D.M. n. 99/2008.

La relazione tecnica sulle riserve, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, sottoscritta dall'AIRCA, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99/2008, deve essere redatta dall'AIRCA secondo lo schema e il livello di dettaglio indicati nell'Allegato 3 al Regolamento ISVAP n.16/2008. La relazione va trasmessa almeno 10 giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio all'organo amministrativo, nonché all'organo di controllo ed alla società di revisione dell'impresa di assicurazione ed è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento ISVAP n.16/2008, l'AIRCA nella predisposizione della relazione sulle riserve tecniche:

- descrive i controlli operati nel corso dell'esercizio per la verifica della corretta rilevazione dei dati relativi alle polizze e ai sinistri e sulla loro completezza, ponendo particolare attenzione ai dati relativi alla procedura del risarcimento diretto;
- espone le procedure e i criteri di determinazione attuati dalla Compagnia per il calcolo delle riserve tecniche, nonché i metodi di determinazione delle relative stime, e ne attesta la correttezza, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti, ed alle disposizioni dell'IVASS;

- descrive in maniera dettagliata le metodologie statistico-attuariali impiegate in via autonoma, e ne illustra il procedimento di calcolo, le ipotesi statistiche e finanziarie utilizzate, illustrando anche eventuali specifiche analisi condotte sui sinistri interessati dalla procedura del risarcimento diretto;
- fornisce idonee informazioni tecniche sulla tenuta nel corso dell'esercizio delle riserve tecniche appostate all'inizio dell'anno di bilancio;
- illustra le analisi statistiche condotte sui dati storici e sugli indicatori tecnici della Compagnia, soffermandosi anche particolare sui dati relativi ai sinistri interessati dalla procedura di risarcimento diretto, nonché sull'andamento dei relativi *forfait* gestionario/debitrice;
- laddove possibile, espone le evidenze di adeguate analisi di sensitività effettuate sui risultati al variare delle ipotesi tecnico-attuariali adottate nell'ambito di uno specifico metodo o al variare dei diversi metodi applicati; specifica inoltre l'ammontare delle riserve tecniche che la Compagnia intende iscrivere nel bilancio di esercizio e quello relativo al bilancio di esercizio precedente.

L'AIRCA, a conclusione di tutti i controlli e le verifiche illustrate nella relazione tecnica, esprime il proprio giudizio in merito alla sufficienza del complesso delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio dalla Compagnia secondo lo schema di attestazione di cui all'Allegato 3 al Regolamento ISVAP n.16/2008 (si veda il paragrafo 2.1.7).

2.1.7. Schema di attestazione e rilascio del giudizio sulle riserve da parte dell'AIRCA

Nello specifico, l'AIRCA rilascia il proprio giudizio secondo gli schemi previsti nella sezione n. 6 dell'Allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 16/2008; pertanto, sulla base delle evidenze riscontrate durante le verifiche e dei controlli effettuati, e affidandosi alla sua esperienza professionale in ambito attuariale, sottoscrive la relazione sulle riserve tecniche corredata da un giudizio professionale che può rientrare in una delle seguenti casistiche:

- Rilascio di giudizio positivo senza rilievi;
- Rilascio di giudizio positivo con osservazioni critiche;
- Rilascio di giudizio negativo;
- Mancato rilascio per impossibilità di poter esprimere un giudizio.

L'AIRCA, ove lo ritenga necessario, può aggiungere alla dichiarazione, redatta secondo lo schema indicato dall'IVASS, ulteriori elementi ritenuti utili per la completezza del giudizio.

Qualora l'AIRCA non intenda rilasciare un giudizio positivo sulle riserve tecniche, ne informa tempestivamente l'IVASS, rimettendo alla stessa Autorità di Vigilanza copia della relazione tecnica, di cui all'art. 50 del Regolamento ISVAP n. 16/2008, corredata delle specifiche motivazioni supportate dagli elementi analitici riscontrati a tale riguardo richiamando, tra l'altro, gli eventuali interventi e rilievi formulati alla Compagnia nel corso dell'esercizio, ed indica, laddove possibile, l'ordine di grandezza dell'insufficienza delle riserve tecniche.

2.2. Attività operative di verifica dell'AIRCA alla chiusura della relazione semestrale

2.2.1. Richiesta dati relativa all'attività dell'AIRCA alla chiusura della relazione semestrale

Restano validi, anche in sede di valutazione intermedia alla chiusura del primo semestre dell'esercizio, i principi dettati dall'art. 6 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, secondo cui la Compagnia di Assicurazione per la quale l'AIRCA svolge la funzione è tenuta a garantire le condizioni affinché lo stesso sia in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in libertà di giudizio, avendo libero accesso in via continuativa ai dati e alle informazioni aziendali necessarie all'espletamento del suo ufficio. Anche in occasione della chiusura del semestre, come avviene per la chiusura del bilancio annuale, l'AIRCA concorda preventivamente con la Compagnia di Assicurazione le tempistiche di invio di tale documentazione che dovrà essere inviata allo stesso in modo tale da garantire i tempi necessari allo svolgimento di tutte le attività di verifica, nonché alla predisposizione di tutta la documentazione nel rispetto della normativa vigente.

Si riporta di seguito l'elenco della documentazione preliminare che l'AIRCA richiede alla Compagnia di Assicurazione al fine di poter esprimere il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti dall'Impresa nel calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano relative ai rami di attività 10 e 12 che la stessa intende iscrivere nella Relazione Semestrale.

Tale documentazione è da considerarsi non esaustiva e quindi integrabile in qualsiasi momento su richiesta dell'AIRCA.

A tal fine la Compagnia di Assicurazione fornirà all'AIRCA le informazioni di cui alle seguenti sezioni:

Sezione A): Relazione Semestrale e Sezione B): Modulistica semestrale ed ulteriori informazioni

Sezione A): Relazione Semestrale

Documentazione ufficiale relativa alla chiusura del bilancio semestrale, di cui all'art. 9 del Regolamento ISVAP n.22/2008, con particolare riferimento a:

- Relazione semestrale - Stato Patrimoniale.
- Relazione semestrale – Conto Economico.
- Relazione semestrale - Commento.

Sezione B): Modulistica semestrale ed ulteriori informazioni

- Informazioni sulle metodologie utilizzate dalla Compagnia di Assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche, con la segnalazione di eventuali modifiche avvenute nel semestre:
 - Riserve per frazioni di premi di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento ISVAP n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
 - Riserva per rischi in corso di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento ISVAP n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
 - Riserve per sinistri avvenuti e denunciati di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, 33, 34, del Regolamento ISVAP n. 16/2008.
 - Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati di cui agli artt. 30, 31 e 32 del Regolamento ISVAP n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Modulistica di Vigilanza, di cui al regolamento ISVAP n.22/2008, relativa ad un orizzonte temporale ritenuto congruo alle analisi e ai controlli da effettuare:
 - Prospetto 3 di cui all'Allegato 7 - Assicurazioni dirette - Indicazione delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni e della riserva matematica dei rami vita (voce C.II.1);
 - Prospetto 4 di cui all'Allegato 7 – Premi lordi contabilizzati;
 - Prospetto 5 e 5A di cui all'Allegato 7 - Informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10 (R.C. Autoveicoli terrestri) - Portafoglio del lavoro diretto italiano.
- Smontamento delle riserve sinistri per anno e per generazione di accadimento al netto degli IBNR ed al lordo e al netto delle spese per i rami 10 e 12.
- Smontamento delle riserve sinistri IBNR per anno e per generazione di accadimento ed al lordo e al netto delle spese per i rami 10 e 12.

- Andamento e dettaglio dei sinistri gravi (catastrofali) osservati nel corso del semestre e confronto con il primo semestre degli ultimi due esercizi.
- Dettaglio dei sinistri a cose, a persone e misti a confronto con gli ultimi due semestri.
- Analisi dei rapporti S/P suddivisi tra semestre corrente e precedenti relativi agli ultimi tre esercizi.
- Limitatamente agli specifici compiti relativi all'attività dell'AIRCA, copia delle comunicazioni intercorse con l'ISVAP in adempimento ad obblighi di legge o regolamentari.
- Confronti omogenei tra i dati storici al semestre e alla chiusura dell'esercizio.
- Eventuali altri dati e/o informazioni ritenuti necessari, tra i quali ad esempio la relazione del responsabile della funzione di *risk management*, della funzione *internal audit* e della funzione *compliance*.

La documentazione utilizzata dall'AIRCA in sede di verifica delle riserve tecniche deve essere la stessa che viene inviata in via definitiva all'IVASS nell'ambito della modulistica di vigilanza o con la stessa riconciliabile, come riscontrabile dai dati evidenziati nella nota tecnica sulle riserve tecniche del semestre. In caso contrario, qualora in sede definitiva si rilevino difformità significative, tali da implicare la modifica del giudizio precedentemente espresso, l'AIRCA è tenuto a darne comunicazione all'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 53, comma 2 del Regolamento ISVAP n.16/2008. Qualora invece i dati non siano gli stessi, l'AIRCA ha in ogni caso il compito di verificarli e riconciliarli con la suddetta modulistica, agendo in modo del tutto analogo a quanto sopra citato qualora quest'ultima si modifichi in modo sostanziale. In nessun caso comunque l'AIRCA potrà essere ritenuto responsabile delle eventuali modifiche intervenute.

2.2.2. *Strumenti ed approcci operativi di verifica delle riserve tecniche utilizzati dall'AIRCA in occasione della relazione semestrale*

In sede di redazione della nota tecnica semestrale, la normativa prevede, richiedendo l'espressione di un giudizio esclusivamente sui procedimenti e sui metodi seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche, che l'attività di verifica dell'AIRCA si espliciti attraverso un processo limitato e ridotto rispetto a quello condotto in occasione della relazione tecnica di fine esercizio; infatti tale attività è circoscritta ad una serie di verifiche di tipo quantitativo e qualitativo delle basi di dati e delle metodologie adottate dall'Impresa, nonché alla verifica della coerenza delle poste iscritte nello Stato Patrimoniale della Relazione Semestrale rispetto al valore delle stesse passività appostate nel bilancio annuale dell'esercizio precedente, al fine di esprimere un giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche.

Pertanto, l'AIRCA in sede di redazione della Nota Tecnica, di cui all'art. 50 comma 3 del Regolamento ISVAP n.16/2008, diversamente dalle procedure seguite in occasione della chiusura di bilancio, non esprime un giudizio di sufficienza delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale.

In particolare, sulla scorta della Relazione Semestrale prodotta dalla Compagnia e sugli ulteriori dati disponibili, l'AIRCA verifica l'adeguatezza delle metodologie adottate dalla stessa per la determinazione delle riserve tecniche dei rami 10 e 12, e la coerenza dei procedimenti utilizzati nella semestrale rispetto a quelli adottati in sede di chiusura di bilancio dell'esercizio precedente, evidenziando eventuali difformità o variazioni rispetto a questi ultimi, e tenendo anche conto di eventuali modifiche intervenute nei processi di gestione dei sinistri e/o di riservazione nel corso del semestre rispetto al bilancio di esercizio precedente.

L'AIRCA, sulla base delle sue competenze professionali, esprime quindi un giudizio sull'adeguatezza nel complesso dei procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche, iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale della Relazione Semestrale, avendo espletato la sua attività di controllo nel rispetto della normativa vigente ed utilizzando principi e tecniche di analisi adeguate alle caratteristiche quantitative e qualitative dei dati a disposizione, nonché alla specificità degli approcci gestionali adottati dalla Compagnia di Assicurazione.

Resta inteso che, anche nell'ambito della valutazione limitata al semestre dell'esercizio, l'AIRCA ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo della Compagnia di Assicurazione qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, in quel momento, di formulare un giudizio positivo in base ai principi dettati dalla normativa per la redazione dell'apposita nota tecnica.

La Compagnia di Assicurazione che esercita i rami ministeriali 10 e 12, di cui all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005, è tenuta a costituire e ad iscrivere nel bilancio semestrale la riserva premi e la riserva sinistri.

L'ammontare complessivo delle riserve tecniche deve essere costituito al lordo delle cessioni in riassicurazione nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'IVASS con Regolamento n. 16/2008. L'AIRCA svolge la sua attività di accertamento in piena autonomia e libertà di giudizio avvalendosi di tutti i dati e le informazioni aziendali che ritiene siano utili a tal fine, con particolare riguardo a quelli di natura tecnico-attuariale e finanziaria.

Nelle diverse fasi di controllo, l'AIRCA procede analizzando, anche sulla base di macro indicatori (costi medi, velocità di liquidazione...), le caratteristiche e l'andamento tecnico del portafoglio al fine di verificare la coerenza tra i dati e le stime delle riserve tecniche a cui si è pervenuti.

L'AIRCA, pertanto, nella Nota Tecnica sottoscritta alla chiusura del semestre dell'esercizio illustra adeguatamente tutte le risultanze delle analisi condotte, evidenziando eventuali criticità e/o incoerenze nei procedimenti seguiti dalla Compagnia rispetto a quelli adottati alla chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, per ciascuna tipologia di riserva tecnica oggetto di controllo secondo la normativa vigente. In particolare, dovranno essere oggetto di verifica le seguenti poste di bilancio:

- Riserva Premi
 - o *Riserva per Frazioni di Premi*
 - o *Riserva per Rischi in Corso*
- Riserva Sinistri
 - o *Riserva per sinistri avvenuti e denunciati.*
 - o *Riserva per sinistri avvenuti e non ancora denunciati - IBNR.*

In riferimento alle riserve sopra indicate, che dovranno essere stimate sulla base dei principi indicati nel Paragrafo 2.1, nonché in conformità alla normativa vigente, l'AIRCA:

- verifica l'adeguatezza delle metodologie di calcolo utilizzate dall'Impresa per la determinazione delle riserve tecniche e la congruità delle stesse rispetto a quelle utilizzate in sede di chiusura bilancio di esercizio;
- verifica la correttezza metodologica del processo di calcolo delle riserve di cui sopra;
- analizza la tenuta della riserva sinistri e della riserva IBNR, verificandone la congruità rispetto agli impegni dalle quali le stesse derivano.

Le suddette analisi devono essere effettuate dall'AIRCA valutando, in linea generale, distintamente le diverse tipologie di gestione del sinistro derivanti dalla procedura del risarcimento diretto, e ponendo particolare attenzione all'andamento dei relativi forfait gestoria/debitrice. Resta inteso, quindi, che anche in occasione del controllo limitato in sede di chiusura del semestre, l'AIRCA effettua le verifiche ritenute opportune sui dati a disposizione.

Tutte le procedure e le fasi sopra elencate hanno carattere generale, pertanto, in considerazione delle analisi effettuate e delle relative risultanze ottenute, si demanda alla professionalità dell'AIRCA la scelta sull'opportunità di effettuare analisi e controlli più approfonditi, anche di natura analitica, al fine di esaminare particolari situazioni che interessano l'Impresa.

In linea con quanto riportato nella sezione precedente e tenendo conto della tipologia di giudizio richiesto in sede di chiusura della relazione semestrale, al fine di esprimere il giudizio in oggetto sui procedimenti e sui metodi seguiti dall'Impresa nel calcolo delle riserve tecniche, l'AIRCA si attiene al livello di significatività derivante dalla sua esperienza e professionalità.

2.2.3. Predisposizione della nota tecnica sull'attività svolta dall'AIRCA alla chiusura della relazione semestrale

L'AIRCA redige e sottoscrive la Nota Tecnica sulle riserve tecniche dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, conformemente alla normativa dettata dall'IVASS con Regolamento n. 16/2008. Si precisa, a tal riguardo che in merito alla Nota Tecnica semestrale la normativa

vigente non prevede schemi di riferimento per la redazione della stessa, né dei termini di scadenza per la trasmissione alla Compagnia, che comunque deve inviarla all'IVASS unitamente alle informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale e quindi entro un mese dalla data di approvazione.

In sede di predisposizione della suddetta Nota Tecnica, l'AIRCA:

- riferisce circa le procedure seguite dall'Impresa per la determinazione delle riserve tecniche iscritte nella Relazione Semestrale;
- espone l'iter ed i criteri adottati in via autonoma per la verifica della coerenza dei procedimenti eseguiti dall'Impresa per la determinazione delle riserve tecniche iscritte nella Relazione Semestrale;
- espone le procedure di verifica della coerenza dei modelli di stima delle riserve tecniche adottati dalla Compagnia, rispetto a quelli utilizzati in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, individuando eventuali elementi di discontinuità ed analizzandone la validità tecnica;
- espone le evidenze numeriche delle analisi e dei controlli effettuati, facendo riferimento a tutti gli indicatori tecnici ritenuti dal professionista utili a rappresentare la situazione puntuale circa le poste di bilancio oggetto di verifica alla data intermedia di valutazione.

L'AIRCA, a conclusione di tutti i controlli e le verifiche illustrate nella nota tecnica, esprime il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti dall'Impresa nel calcolo delle riserve tecniche iscritte nella relazione Semestrale, riservandosi la possibilità di porre in evidenza eventuali situazioni di criticità.

Di seguito si riporta lo schema di rilascio del giudizio in oggetto che si suggerisce di utilizzare:

“Sulla base di quanto sopra esposto attesto la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano relative alle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 209/05 al lordo delle cessioni in riassicurazione, iscritte nella relazione semestrale dalla Società, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia”.

L'AIRCA, basandosi anche sugli schemi previsti dal Regolamento ISVAP n. 16 per l'attività in sede di chiusura annuale, apporta le modifiche ritenute opportune allo schema in precedenza riportato, nel caso in cui:

- ritenga di dover fare riferimento a criticità emerse nel corso dell'attività di verifica in sede di semestrale che, comunque, sulla base della sua valutazione professionale, gli permettono di attestare la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche oggetto di analisi;
- ritenga che ricorrano criticità tali da non poter fornire un giudizio positivo sulla correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti;
- ritenga di essere nelle condizioni di impossibilità ad esprimere un giudizio.

III. RAPPORTI CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei processi aziendali, nonché un adeguato sistema di controllo dei rischi, l'integrità delle informazioni contabili e gestionali e la conformità dell'attività aziendale alla normativa vigente, l'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 sancisce che l'AIRCA, insieme con l'organo di controllo, la società di revisione, la funzione di *internal audit*, di *risk management* e di *compliance*, ed ogni altro organo o funzione a cui è attribuita specifica funzione di controllo, collaborino tra di loro, scambiandosi ogni informazione e/o dato tecnico utili all'espletamento dei rispettivi compiti.

Tutti i rapporti, i flussi informativi ed i collegamenti tra i suddetti organi di controllo sono definiti e formalizzati dall'organo amministrativo della Compagnia.

A tal proposito, si precisa altresì che le informazioni che l'AIRCA richiede o intende fornire alle diverse funzioni di controllo preposte in azienda sono da definirsi di volta in volta sulla base della propria esperienza professionale, nonché delle specifiche esigenze del caso. La normativa vigente, infatti, non prevede un elenco specifico delle informazioni da circolarizzare tra i suddetti organi.

3.1. Risk management

L'AIRCA, nello svolgimento della sua attività, volta alla verifica della tenuta delle tariffe che la Compagnia intende applicare sul territorio della Repubblica italiana e della sufficienza delle riserve tecniche da iscrivere nel passivo dello Stato Patrimoniale, deve avere libero accesso a tutte le informazioni ed i dati tecnici aziendali ritenuti necessari all'espletamento del suo ufficio. A tal fine, l'AIRCA collabora con gli organi preposti allo svolgimento dell'attività di *risk management* della Compagnia, con l'obiettivo di ottenere informazioni sufficienti alla comprensione del profilo di rischio dell'azienda, con particolare riguardo alle attività a copertura delle riserve tecniche.

Infatti, una conoscenza idonea dei rischi interni ed esterni dell'Impresa, che ne configuri anche le dimensioni, la natura e la complessità dell'attività svolta sul mercato dalla stessa, rappresenta un elemento fondamentale per una migliore comprensione dell'ambiente all'interno del quale la Compagnia opera. In tal modo, l'AIRCA può rilasciare il proprio giudizio professionale sulle tariffe e sulle riserve tecniche sulla base di una più ampia conoscenza sul grado di solvibilità della Compagnia, nonché sugli obiettivi prossimi e futuri che la stessa intende perseguire.

3.2. Compliance

In sede di controllo e verifica delle basi di dati, utili alle valutazioni di sua competenza, nonché delle procedure adottate dalla Compagnia per l'elaborazione di nuove tariffe e/o per la stima delle riserve tecniche da iscrivere a Bilancio, l'AIRCA collabora con l'organo aziendale preposto allo svolgimento della funzione di *compliance*. I flussi informativi tra la funzione *compliance* e l'AIRCA, disciplinati dall'organo di amministrazione, ai sensi dell'art.17 del Regolamento ISVAP n. 20, sono attuati allo scopo di garantire un ulteriore riscontro sulla base del quale l'AIRCA possa individuare e comprendere il grado di adeguatezza del sistema organizzativo e delle procedure interne alla Compagnia rispetto alla normativa vigente. Sulla base di tali informazioni, l'AIRCA potrà rilasciare il proprio giudizio professionale sulla tenuta della tariffa oggetto di verifica o sulla sufficienza delle riserve tecniche, tenendo anche in debito conto aspetti quali la correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e dei danneggiati e la conformità rispetto alla normativa vigente delle fasi di esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri.

3.3. Internal Audit

Ai fini dell'espletamento del suo incarico, con particolare riferimento alle attività di verifica della corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, del portafoglio polizze, l'AIRCA può accedere alle informazioni e alla documentazione prodotte dalla funzione *internal audit* della Compagnia al fine di verificare se, per specifici processi e/o sistemi aziendali, sussistano eventuali disfunzioni o criticità che possano condizionare in qualche misura il rilascio del suo giudizio professionale

Resta inteso che l'AIRCA è tenuto a fornire in qualsiasi momento tutte le informazioni, le analisi e/o la documentazione richiesta dalla funzione di *internal audit*, al fine di consentire alla stessa lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo.

3.4. Società di Revisione ed Attuario incaricato dalla Società di Revisione.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DM n. 99 del 2008, l'AIRCA, la Società di Revisione (anche tramite l'Attuario incaricato dalla stessa per lo svolgimento dell'attività di revisione contabile), l'organo di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna delle imprese di assicurazione nonché ogni altro soggetto cui è attribuita una specifica funzione di controllo, collaborano, nel rispetto dei differenti ruoli assegnati dalle norme, scambiandosi reciprocamente dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.